



Comune di  
**MONTEVARCHI**

PROVINCIA DI AREZZO

## CONVENZIONE

TRA

**COMUNE di MONTEVARCHI**

E

**L'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

\*\*\*\*\*

**PER L'ATTIVAZIONE DI UN PRESIDIO TERRITORIALE**

**A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEL TRATTO DEMANIALE DEL "CANALE BATTAGLI",**

**E DELLE ATTIVITA' DI PRESIDIO E CONTROLLO DEL TERRITORIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ TECNICA (DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 251/2020)**

L'anno 2023, (duemilaventitre), per volontà delle Parti sotto indicate, si addviene alla sottoscrizione digitale per condivisa accettazione della presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge, tra:

il **Comune di Montevarchi** (di seguito COMUNE), con sede legale in \*\*\*, nella persona del \*\*\*

E

l'Organizzazione di volontariato denominata "\*\*\*\*" (di seguito ORGANIZZAZIONE) con sede legale in \*\*\*, nella persona di \*\*\*, non in proprio, ma in qualità di delegato dal Legale Rappresentante dell'Organizzazione medesima.

PREMESSO che:

in base all'art. 7, comma 1 della legge 1 agosto 1991, n. 266 gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome per finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale e di solidarietà;

rientra nei programmi dell'Amministrazione promuovere le iniziative di tipo associativo/aggregativo e rafforzare la sussidiarietà nei rapporti di collaborazione tra Ente Pubblico e sog-



getti del privato sociale (c.d. no profit) per l'offerta di servizi e attività nel territorio di interesse;

l'art. 56 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 prevede che le Amministrazioni possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale;

l'art. 12 della Legge regionale della Toscana n. 65 del 22 luglio 2020 disciplina l'affidamento dei servizi alle associazioni rientranti nel terzo settore, comprese le associazioni di volontariato;

i soggetti con cui stipulare le relative convenzioni devono essere in possesso dei requisiti di moralità e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

PRESO ATTO che:

in data \*\*\* è stato pubblicato un avviso pubblico di manifestazione di interesse rivolto alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento di funzioni di pubblica utilità finalizzate all'attivazione di un presidio territoriale a supporto del Comune nella gestione del tratto demaniale del "Canale Battagli" e nelle attività di presidio e controllo del territorio a supporto del servizio di pronta reperibilità tecnica di cui al Regolamento approvato con Deliberazione G.C. n. 251/2020;

l'Organizzazione \*\*\*, operante nel territorio comunale, ha manifestato la propria disponibilità a svolgere supporto alle attività in precedenza richiamate e ad addivenire alla stipula di apposita convenzione;

l'Organizzazione fonda la propria attività su prestazioni libere senza finalità di lucro e risulta iscritta da oltre sei mesi nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e alla Legge Regionale 65/2020, al n.526 (Estremi atto di iscrizione: \*\*\*).



ATTESO che:

la disponibilità offerta dall'Organizzazione sia assolutamente meritoria e quindi sia opportuno dare corso alla stipulazione di un accordo amministrativo (che si fonda giuridicamente sull'art. 118, ultimo comma, della Costituzione e sull'art. 11 della L. n. 241/1990) per disciplinare lo svolgimento delle attività per le quali l'Organizzazione si è resa disponibile;

con deliberazione di GC n. \*\*\*, è stato approvato lo schema della presente convenzione, ai fini della sua successiva stipulazione;

DATO ATTO che sono state effettuate tutte le verifiche e le valutazioni in ordine al possesso da parte dell'Organizzazione suindicata dei requisiti di carattere generale, speciale e soggettivo per giungere alla sottoscrizione della presente convenzione.

Si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1**

#### *Oggetto della Convenzione*

**1.** Il Comune di Montevarchi nella persona del Dirigente del Terzo Settore Lavori Pubblici ed Ambiente che lo rappresenta, affida all'Organizzazione denominata "\*\*\*\*" che, per mezzo del suo delegato del legale rappresentante \*\*\*, accetta, lo svolgimento delle funzioni ed attività di pubblica utilità nelle forme e modalità appresso specificate, che considera pertinenti con i propri scopi statuari in attuazione ai principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione dei cittadini al perseguimento dell'interesse pubblico.

**2.** Per tali attività è prevista la formulazione di singole proposte di intervento che individuino obiettivi, tempi, risorse e modalità di realizzazione con l'impegno dei volontari dell'Organizzazione, nel rispetto degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione.

### **Art. 2**

#### *Attività di presidio territoriale*

**1.** Il Comune si avvale dell'Organizzazione per effettuare le seguenti attività complementari e non sostituite dei servizi di propria competenza (elenco indicativo e non esaustivo):

**A) PRESIDIO DEL CANALE BATTAGLI:**



L'Organizzazione si impegna a concorrere alle attività di vigilanza e controllo del Canale Battagli nel suo tratto interno al Comune di Montevarchi. Il canale Battagli può essere ricompreso tra i presidi idraulici territoriali e pertanto le attività sono finalizzate alla tutela dell'incolumità delle persone, l'integrità dei beni, degli insediamenti, degli animali e l'ambiente dai danni derivanti da malfunzionamenti o tracimazioni del canale stesso.

A tal fine è necessario che il canale venga costantemente monitorato lungo tutto il suo percorso, facendo riferimento, per la periodicità delle ispezioni, al sistema di allertamento regionale e CFR approvato con deliberazione 395/2015.

Nello specifico l'Organizzazione si impegnerà ad eseguire le attività elencate nell'allegato DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE FINALIZZATE ALLA SORVEGLIANZA IDRAULICA DEL CANALE BATTAGLI. (Allegato 1)

#### **B) PRESIDIO DEL TERRITORIO:**

L'Organizzazione si impegna a concorrere alle seguenti funzioni e attività, avvalendosi delle proprie squadre operative, secondo quanto concordato con il personale del Settore Tecnico comunale.

- a) attività periodiche di presidio e controllo del territorio al fine di segnalare tempestivamente ai Servizi comunali preposti ogni eventuale esigenza di interventi straordinari per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc..., nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico;
- b) Intervento diretto a presidio di situazioni di emergenza che richiedono un pronto intervento di messa in sicurezza (ad esempio: transennamento di aree, messa in opera di segnali di emergenza e pericolo, ecc.);
- c) nell'ambito delle funzioni di competenza comunale per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, attività di supporto logistico ed organizzativo al Comune per il vetto-vagliamento e gli altri servizi necessari per il personale che partecipa alle operazioni di spegnimento, secondo quanto stabilito dalle procedure operative contenute nel Piano Operativo Antincendio Boschivo regionale;



- d) supporto al tecnico coordinatore del servizio comunale di pronta reperibilità tecnica (di cui al Regolamento approvato con Deliberazione G.C. n. 251/2020) in orario indicativamente dalle 18 alle 7 dei giorni feriali, oltre sabato e festivi con primo intervento, in caso di necessità, per la messa in sicurezza di beni patrimoniali e demaniali di proprietà comunale, al fine di evitare rischi per la popolazione. Ad esempio: transennamento di aree in caso di caduta di rami/alberi, o di danni alla sede stradale, rottura di tubazioni dei sottoservizi, ecc. in attesa dei referenti degli enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.); detti interventi verranno effettuati, dietro specifica richiesta del tecnico coordinatore della squadra di pronta reperibilità, entro 30 minuti dall'attivazione.
- e) In occasione di emergenze idrauliche, supporto tecnico-logistico delle attività di pronto intervento idraulico del personale comunale, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: preparazione e posa di sacchini di sabbia, supporto logistico nell'illuminazione delle aree oggetto di intervento, messa a disposizione di gruppi elettrogeni, supporto nell'allontanamento delle acque di ristagno tramite motopompe, ecc....
- f) gestione della segreteria dell'applicativo web, realizzato quale implementazione del programma di censimento delle risorse del Volontariato di Protezione Civile allo scopo di ottenere un archivio unico nel quale gestire in tempo reale e reperire tutte le risorse disponibili ai diversi livelli territoriali (SOUP), nel caso in cui il Responsabile comunale del Servizio di Protezione Civile ne richieda l'attivazione, mediante personale opportunamente formato dal Servizio di Protezione Civile provinciale.

### **Art. 3**

#### *Caratteristiche degli Operatori volontari e dell'Organizzazione*

1. L'Organizzazione attesta di operare esclusivamente mediante volontari che prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Organizzazione garantisce che tutti gli operatori utilizzati nelle attività oggetto della presente convenzione siano:
  - in possesso delle necessarie cognizioni ed abilità** tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle prestazioni convenzionate;



**coperti da assicurazione per la responsabilità civile** verso terzi per eventuali danni cagionati nel corso delle attività convenzionate;

**coperti da assicurazione per eventuali infortuni e/o le malattie professionali** contratti in servizio.

**3.** Resta a carico della Organizzazione, senza in alcun modo gravare sul Comune di Montevarchi, provvedere alla fornitura ai propri volontari di quanto necessario allo svolgimento del servizio, con particolare riguardo alla fornitura di generi di conforto ed alla dotazione di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego. L'Organizzazione cura altresì che il personale volontario impiegato nell'intervento sia adeguatamente formato e addestrato all'uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale, conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante.

**4.** È altresì a cura e spese dell'Organizzazione di volontariato la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature nonché la fornitura di carburanti e le spese per l'assistenza meccanica necessaria.

#### **Art. 4**

##### *Responsabilità nella gestione delle attività*

**1.** L'Organizzazione è responsabile della gestione complessiva delle attività oggetto della convenzione e del suo buon andamento, che potrà essere verificato da parte del Comune in qualsiasi momento. L'Organizzazione potrà coinvolgere nella gestione delle attività, sotto la propria responsabilità e coordinamento, altre associazioni operanti nel territorio purché in possesso degli stessi requisiti (competenze, polizze assicurative, ecc).

**2.** Il Comune, a tal proposito, si riserva di monitorare e verificare l'efficacia delle attività assegnate, concordando, in collaborazione con l'Organizzazione, eventuali variazioni e modifiche alle modalità tecnico-operative delle medesime.

**3.** L'Amministrazione avrà titolo di verificare non solamente che le attività assegnate all'Organizzazione vengano di fatto espletate, ma altresì che le stesse vengano espletate in modo diligente, corretto e aderenza alle norme di sicurezza.

**4.** Per tutti i rapporti tra il Comune di Montevarchi e l'Organizzazione di volontariato relativi a quanto necessario per l'operatività della presente convenzione, l'Organizzazione individua e comunica al



Settore Tecnico il nominativo di un “Referente Operativo”. Allo stesso modo il Comune individuerà il/i propri referenti operativi, che saranno comunicati all’Organizzazione.

**5.** Il Referente Operativo costituirà il soggetto unico di riferimento sia per l’organizzazione preventiva delle attività oggetto della presente convenzione e pertanto dovrà essere sempre raggiungibile telefonicamente. Il Referente Operativo potrà eventualmente delegare preventivamente un sostituto fornendo i relativi contatti al responsabile del Settore Tecnico.

#### **Art. 5**

##### *Copertura assicurativa a tutela delle condizioni di salute e sicurezza dei volontari*

- 1.** L’Organizzazione garantisce la copertura assicurativa continuativa, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia, per tutto il personale e per i mezzi destinati alle attività di cui alla presente convenzione, assumendosene le relative responsabilità e tenendone perciò indenne il Comune di Montevarchi.
- 2.** L’Organizzazione garantisce il rispetto, nei confronti dei propri volontari operanti nell’ambito della presente convenzione di quanto previsto dal Decreto 13 aprile 2011 “ Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- 3.** Il personale del Comune non assume, nei confronti dei volontari, le funzioni e gli obblighi di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riconducibili alla figura del preposto, così come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

#### **Art. 6**

##### *Contributo a rimborso delle spese*

- 1.** Per lo svolgimento della funzione di presidio territoriale oggetto della presente convenzione, il Comune di Montevarchi riconosce all’Organizzazione un contributo a parziale reintegro delle spese sostenute per organizzare e svolgere le attività necessarie, fino all’importo massimo di Euro 13.000,00 (tredicimila/00)/annui (esente IVA ex art 10 L. 633/72 e smi), riferito alla tipologia, al numero e alla consistenza delle attività e dei servizi svolti.
- 2.** Il contributo verrà erogato, per ogni anno di validità della convenzione, in due quote con cadenza semestrale, ciascuna riferita al semestre precedente, secondo le seguenti modalità: a partire dalla stipula della convenzione e per i mesi di vigenza della stessa, la liquidazione avverrà, di norma, ad



aprile relativamente al semestre precedente (da ottobre a marzo) e ad ottobre relativamente al semestre precedente (da aprile a settembre).

**3.** Per esigenze di programmazione di bilancio dell'Ente, la richiesta di rimborso di cui sopra dovrà essere comunque presentata entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno di validità della presente convenzione.

**4.** Nel contributo di cui al comma 1 è ricompresa una quota fissa forfetaria pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00)/annui, a riconoscimento e ristoro:

- a) degli oneri e delle spese generali (assicurative, formative, gestionali e di funzionamento) relativi all'organizzazione del personale e delle attrezzature che l'Organizzazione sostiene nell'arco dei servizi resi al Comune;
- b) della reperibilità e della prontezza operativa che l'Organizzazione garantisce relativamente all'attivazione e all'impiego delle proprie squadre nelle attività di presidio del territorio e di supporto logistico negli eventi AIB previste nella presente convenzione.

**5.** Alla quota fissa forfetaria si aggiungono, fino alla concorrenza massima dell'importo di cui al comma 1:

- a) una quota variabile a titolo di rimborso delle spese e degli oneri sostenuti da determinarsi in misura proporzionale all'effettivo impiego di risorse nel semestre precedente desumibile da quanto specificato e riportato nel resoconto delle attività svolte, di cui al successivo art. 7. Le spese e gli oneri a rimborso, onnicomprensive, potranno riguardare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - oneri per licenze, permessi, nulla osta, adempimenti vari imputabili direttamente alle attività oggetto della convenzione;
  - spese per acquisto di materiali di consumo e per minuto mantenimento delle attrezzature correlate alle attività e agli interventi oggetto della convenzione;
  - spese vive dei volontari: attrezzature, vestiario, trasporti (carburanti e rimborso spese per trasporto pubblico);
  - spese per conferimento in discarica dei materiali di risulta provenienti dalle attività effettuate;
  - noleggio di mezzi e attrezzature;



- altre necessità che possano sopravvenire, comunque connesse alle attività ed agli interventi previsti con la presente convenzione e solo se preventivamente autorizzate dall'Ente;
- rimborsi previsti dalla normativa regionale in materia di Protezione Civile per gli addetti alla gestione della segreteria SOUP (articolo 2 comma 1 lettera B -f).

a1) Si precisa che i rimborsi relativi alle eventuali spese sostenute per attività di supporto svolte dall'Organizzazione nell'ambito di eventi emergenziali di durata inferiore a 48 ore, ancorché sia stata richiesta dal Comune l'attivazione della segreteria SOUP, verranno gestiti nell'ambito della presente convenzione, esulando quindi dall'applicazione delle *"Disposizioni operative per la procedura di attivazione ed autorizzazione all'applicazione dei benefici di legge delle sezioni di volontariato e relative procedure di rimborso di cui al DPGR n. 62R/2013 connesse con il loro impiego"*. Tali spese verranno quindi rendicontate con le modalità di cui al presente articolo, e non concorrono al raggiungimento dell'importo massimo di cui al comma 1.

b) una quota straordinaria come parziale contributo per eventuali riparazione di mezzi gravemente danneggiati durante l'attività oggetto della convenzione e il cui danno ed intervento necessario sia certificato all'interno del resoconto di fine attività.

**6.** Eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione dell'Organizzazione. In questi casi, l'importo di dette spese dovrà essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (massimo 10%).

**7.** L'Organizzazione di volontariato dovrà presentare entro due settimane dalla scadenza del periodo di riferimento (ottobre-marzo e aprile-settembre) la richiesta di contributo per lo svolgimento del servizio di presidio territoriale del semestre precedente, corredata dal resoconto di fine attività e dal rendiconto e dalla relativa documentazione giustificativa delle spese sostenute, nel caso di richiesta motivata della quota variabile e della quota straordinaria di cui ai punti 5.a) e 5.b).

**8.** In base a quanto sopra specificato il contributo massimo erogato semestralmente all'Organizzazione sarà definito quale somma:

A. della quota fissa forfetaria per la messa a disposizione, la reperibilità e la prontezza operativa delle squadre, pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquescento/00), da riproporzionare nel caso la validità della convenzione non copra tutti i sei mesi precedenti;



B. della quota variabile, quantificata sulla base alle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione nel semestre precedente e opportunamente rendicontate mediante giustificativi di spesa (fatture o altri documenti aventi eguale valore probatorio – scontrino parlante nel caso in cui riguardi rimborsi relativi);

C. dell'eventuale quota straordinaria, a copertura parziale delle spese sostenute dall'Organizzazione per necessità di riparazione di mezzi o attrezzature danneggiate durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione. Tale quota verrà concordata tra i soggetti sottoscrittori in base a quanto riportato nel resoconto di fine attività e in base alla disponibilità finanziaria dell'Ente per tale fattispecie di spesa.

L'importo richiesto come contributo, fino all'importo massimo di cui al comma 1 (ad eccezione delle spese di cui al comma 5 lett. a1), è quindi definito pari alla somma delle quote:

A (fissa) + B (variabile) + C (straordinaria).

**9.** La liquidazione all'Organizzazione di volontariato sarà effettuata da parte del settore Tecnico, a seguito dell'esito positivo del controllo della documentazione presentata a corredo del resoconto di fine attività e della richiesta di contributo, mediante mandato di pagamento in favore dell'Organizzazione.

**10.** La mancata trasmissione del resoconto di fine attività e della richiesta di contributo con la documentazione allegata nei termini prescritti dal presente articolo comporta la rinuncia al contributo per l'Organizzazione di volontariato ed il recupero delle risorse impegnate da parte del Comune di Montevarchi.

**11.** Il Comune potrà altresì corrispondere periodicamente contributi finalizzati all'acquisto da parte dell'Organizzazione di mezzi, attrezzature o materiali di supporto o per il miglioramento delle attività oggetto della presente convenzione. In tal caso, i Responsabili dei Settori comunali interessati dalle attività convenzionate, valuteranno e approveranno volta per volta l'acquisizione migliore con i fondi che saranno resi disponibili.

**12.** Per gli anni successivi alla stipula della convenzione, tenuto conto eventuali nuovi compiti concordati, ovvero in ipotesi di straordinaria eccezionalità degli interventi compiuti durante l'anno precedente, ovvero per imprevedibili esigenze di bilancio, il contributo potrà essere modificato dal competente organo esecutivo comunale.



**13.** L'Organizzazione, con la firma del presente atto, accetta che le somme ricevute a titolo di contributo non saranno riversate, né totalmente né parzialmente, a nessun titolo, ai propri soci.

**Art. 7**

*Resoconto Annuale*

- 1.** Il rendiconto di cui al precedente articolo 6 comma 7 costituirà lo strumento utilizzato al fine di tenere puntualmente informati il Consiglio Comunale, la Giunta ed i Cittadini sull'andamento delle attività oggetto della presente Convenzione e sui risultati conseguiti.
- 2.** Il Comune si impegna a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente le informazioni inerenti gli obiettivi, l'attuazione ed i risultati oggetto della presente convenzione.

**Art. 8**

*Richiami*

- 1.** Il Settore Tecnico, in caso di provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni assunti con la presente convenzione, provvede ad effettuare un richiamo formale nei confronti del Referente Operativo dell'Organizzazione di volontariato.
- 2.** Qualora si verificano i presupposti per un secondo richiamo, nel corso della validità della presente Convenzione, il Settore Tecnico provvederà ad effettuare una formale diffida all'Organizzazione di volontariato.
- 3.** In caso di ulteriore richiamo si procederà alla risoluzione unilaterale dalla presente convenzione senza che l'Organizzazione di volontariato possa accedere al contributo relativo al semestre in corso o vantare alcun risarcimento/indennità.

**Art. 12**

*Durata*

- 1.** La presente convenzione ha validità di 2 (due) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
- 2.** Dopo i primi 6 (sei) mesi verrà effettuata una verifica delle attività svolte, e dell'efficacia della Convenzione. Della verifica verrà redatto verbale in contraddittorio.
- 3.** E' escluso il tacito rinnovo.

**Art. 13**



### *Risoluzione*

- 1.** Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Organizzazione, secondo le modalità stabilite nell'art. 11.
- 2.** Inoltre, il Comune può risolvere la convenzione in caso di:
  - sopraggiunte cause di carattere organizzativo che compromettano da parte dell'Organizzazione la possibilità di attuarla;
  - violazione di leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
  - scioglimento/liquidazione dell'Organizzazione;
  - sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- 3.** La convenzione si risolve di diritto qualora l'Organizzazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal registro generale regionale del Terzo settore.
- 4.** La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione tramite PEC ad opera del Comune. E' fatto salvo l'obbligo per l'Organizzazione di volontariato di portare a termine gli eventuali servizi che fossero comunque in corso di attuazione.
- 5.** L'Organizzazione potrà recedere dalla presente Convenzione, in occasione di esito negativo della verifica di cui al precedente articolo 12 comma 2. In questo caso garantirà comunque il servizio per i successivi 6 (sei) mesi, per dar modo all'Amministrazione di trovare soluzioni alternative.

### **Art. 14**

#### *Disposizioni finali*

- 1.** La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 D.lgs. 117/2017, così come modificato dall'articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Le eventuali spese che comunque dovessero derivare dalla presente convenzione saranno a carico dell'Amministrazione.



Comune di  
**MONTEVARCHI**

PROVINCIA DI AREZZO

**2.** Le Parti eleggono domicilio legale presso la residenza comunale, foro competente quello del Tribunale di Arezzo. In ogni caso, prima di dar corso all'instaurazione di un contenzioso giudiziario, le Parti si obbligano ad un tentativo di conciliazione amichevole.

**3.** Con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti autorizzano il trattamento dei dati personali, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dall'atto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e con le finalità di gestione del rapporto convenzionale.

**4.** Resta inteso che le Parti assicurano la massima riservatezza dei dati trattati, con obbligo per l'Organizzazione di consegnare, al termine del rapporto, ogni documento, sia in forma cartacea che digitale o altro supporto informatico, contenente dati raccolti durante il periodo convenzionale, rilevando che ogni trattamento al di fuori di un'espressa autorizzazione dell'Amministrazione è vietato.

**5.** Ai fini della presente convenzione si dà atto che gli indirizzi PEC delle parti sottoscrittrici da utilizzare per qualunque comunicazione sono i seguenti:

Comune di Montevarchi: [comune.montevarchi@postacert.toscana.it](mailto:comune.montevarchi@postacert.toscana.it)

Organizzazione di Volontariato : \_\_\_\_\_

**6.** Per quanto non previsto nella presente convenzione, le Parti rinviano all'art. 11 della legge n. 241/1990 e alle norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune:

Il Dirigente

Per l'Organizzazione